

*mm*

ci mensilità.

Senonché nel 1951 l'I.N.P.D.P. chiese che con decorrenza dal 1° febbraio di tale anno venisse applicato al riguardo quanto disposto dalla Legge 19 febbraio 1951, n. 44.

Poiché, a norma della predetta legge, il contributo deve essere calcolato oltre che sullo stipendio anche sulle provvigioni, continteressenze, mensilità oltre la dodicesima, diarie per il 40%, ecc., l'Istituto chiese che nei suoi confronti venisse usato lo stesso trattamento riservato agli Istituti di credito di diritto pubblico e cioè la determinazione del contributo su una retribuzione capitaria approvata annualmente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (sistema più favorevole all'I.N.P.).

L'I.N.P.D.P. aderì alla richiesta purché il contributo pro-capite venisse esteso anche al personale di vigilanza e custodia degli stabili amministrati dai Servizi Immobiliari